

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE AGROAQUILEIESE
SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE

COMUNE DI FIUMICELLO VILLA VICENTINA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

(art. 40, comma 3-sexies, D:Lgs n. 165/2001 e Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 16/7/20102)

PREINTESA STIPULATA IN DATA 18/12/2018

Comparto Unico del Pubblico Impiego Regionale e Locale
- Area Enti Locali -

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO A LIVELLO TERRITORIALE
(UTI Agro Aquileiese) PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE
COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA (ART. 32 DEL ccrI del 15/10/2018)

PREMESSA

L'Art. 40 del D.Lgs. 165/2001, al comma 3 – sexies, prevede che a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigano una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa che devono essere certificate dagli organi di controllo.

La circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – n. 25 del 19 luglio 2012:

- ha approvato il nuovo schema al quale le Amministrazioni devono riferirsi nel redigere le relazioni;
- ha previsto che l'organo di controllo deve rendere la certificazione positiva - sia sulla relazione tecnica sia su quella illustrativa - su ognuno degli aspetti rilevati (controllo sugli aspetti di carattere economico-finanziario e controllo sulla compatibilità della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge e di contratto, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e sul rispetto della negoziabilità dei singoli istituti).

L'obiettivo della contrattazione integrativa è la destinazione delle risorse disponibili per finalità utili e necessarie e che migliorino l'efficacia e l'efficienza dei servizi offerti al cittadino.

Premesso:

- che ai sensi dell'art. 56 quater della Legge Regionale 26 del 2014, a far data dal 15/4/2016, è stata costituita l'Unione Territoriale Intercomunale Agro Aquileiese che, alla data odierna, è composta dai Comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Campolongo Tapogliano, Cervignano del Friuli, Chiopris Viscone, Fiumicello, Palmanova, Ruda, Terzo di Aquileia, Torviscosa e Villa Vicentina;

- che con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n° 9 del 19/12/2016 si è stabilito, ai sensi dell'art. 26 commi 1 e 2, della L.R. 26/2014 e s.m.i., di individuare tra le funzioni da esercitare in forma associata tramite l'Unione suddetta, con decorrenza 01/01/2017, *la gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo;*

- che l'art. 37 della legge regionale 18 del 2016 recita: “ *(Contrattazione collettiva decentrata integrativa) 1. La contrattazione collettiva decentrata integrativa si svolge nelle materie e con le modalità*

definite, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 31, dalla contrattazione collettiva di Comparto; per i Comuni che partecipano a una UTI, a decorrere dalla data di conferimento, in capo all'UTI medesima, della funzione di gestione del personale, la contrattazione è unica e si svolge a livello territoriale, con le modalità definite dalla medesima contrattazione collettiva di Comparto."

- che il contratto decentrato, in applicazione dell'art. 7 del CCRL 7.12.2006, riguarda il personale dei comuni aderenti all'Unione e il personale dell'Unione stessa, compreso il personale della Pianta Organica Aggiuntiva che dall' 1/9/2007 è stato trasferito all'Unione;

- che con le seguenti deliberazioni giuntali i Comuni aderenti all'Unione hanno approvato le direttive di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa di livello territoriale anno 2017:

- Comune di Aiello del Friuli: n° 125 del 13/12/2018;
- Comune di Aquileia: n° 168 del 14/12/2018;
- Comune di Bagnaria Arsa: n° 177 del 10/12/2017;
- Comune di Bicinico: n° 82 del 13/12/2018;
- Comune di Campolongo Tapogliano: n° 127 del 15/12/2018;
- Comune di Cervignano del Friuli: n° 234 del 12/12/2018;
- Comune di Chiopris Viscone: n° 172 del 18/12/2018;
- Comune di Fiumicello Villa Vicentina: n° 122 del 12/12/2018;
- Comune di Palmanova: n° 158 del 14/12/2018;
- Comune di Ruda: n° 109 del 17/12/2018;
- Comune di Terzo di Aquileia: n° 133 del 13/12/2018;
- Comune di Torviscosa: n° 98 del 14/12/2018;
- Unione Territoriale Intercomunale Agro Aquileiese: n. 78 del 12/12/2018

Direttive

- procedere alla stipula di un contratto stralcio di durata annuale del CCDI auspicando, in tal modo, il prossimo CCDI, relativo al periodo 2019-2021, potrà realizzare il pieno allineamento con la contrattazione di primo livello;
- di non procedere all'attribuzione di nuove progressioni economiche (ad eccezione del Comune di Ruda) ;
- in attuazione della clausola di ultra attività prevista nel vigente contratto integrativo, di procrastinare il contenuto dei CCDI già in vigore nel Comune, per l'intero anno 2018, rimandando all'anno prossimo, l'applicazione delle nuove indennità e la contrattazione della quantificazione dei relativi importi nei limiti dei parametri economici definiti dal CCRL 15/10/2018;
- L'attribuzione del salario accessorio concernete la produttività dovrà essere effettuata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi posti dall'Amministrazioni e alla valutazione della performance secondo il sistema di valutazione adottato.
- di aderire, prudenzialmente, alle prescrizioni regionali di cui alle note richiamate in premessa, dando attuazione alla norma contrattuale di cui all'art. 32 del CCRL 2018 osservando il limite di importo determinato per l'anno 2016, così come previsto dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs 75/2017;

- che per il personale a tempo indeterminato, determinato e in comando del Comune di Fiumicello Villa Vicentina rimane, pertanto, confermato quanto già disposto dal contratto decentrato integrativo territoriale di cui alla preintesa del 18/12/2013 , sottoscritto in data 18/04/2014, (così come ricontrattato e confermato ogni anno ad ultimo il 16/12/2017).

Ai sensi del già citato art. 7 del CCRL 7.12.2006, la delegazione trattante di parte pubblica e le Organizzazioni Sindacali territoriali con le RSU, in data 18/12/2018, hanno raggiunto una preintesa relativa al Contratto Collettivo decentrato integrativo da applicare al personale dei comuni Aderenti all'Unione Intercomunale Agro Aquileiese e dell'Unione stessa, per la ripartizione del Fondo per la contrattazione decentrata per l'anno 2018. Per ogni Ente aderente all'Unione il fondo è stato calcolato tenendo conto della quota da trasferire all'Unione relativamente al personale trasferito.

Relativamente alla costituzione della pianta organica aggiuntiva (POA) ex art. 51 e 56 del CCRL del 7/12/2006, il personale interessato è stato trasferito all'Unione a decorrere dall'1/9/2017, pertanto, come disposto con deliberazione dell'Unione n. 44 del 18/10/2017, il relativo Fondo risorse decentrate è stato confermato nell'importo del 2016 ed interamente trasferito all'UTI Agro Aquileiese.

Modulo 1 - Scheda 1.1

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione		18/12/2018
Periodo temporale di vigenza		ANNO 2018
Composizione della delegazione trattante		Parte pubblica: dott. Andrea Musto - Presidente della delegazione trattante dott.ssa Rita Candotto – Vice presidente delegazione trattante – dott. Luca Stabile – Segretario comunale Comune di Aquileia dott. Stefano Moro – Segretario Comunale Comuni di Aiello del Friuli, Campolongo Tapogliano, Torviscosa; dott.ssa Ivana Bianchi Segretario Comunale Comune di Fiumicello Villa Vicentina Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): CGIL FP – CISL FPS – UIL FPL – CISAL Enti Locali FVG – UGL RSU Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle) : CGIL FP – CISL FPS – UIL FPL – CISAL Enti Locali FVG –
Soggetti destinatari		Personale non dirigente a tempo indeterminato, determinato e in comando dei Comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris Viscone, Fiumicello Villa Vicentina, Palmanova, Ruda, Terzo di Aquileia, Torviscosa.
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		Destinazione risorse del fondo per la contrattazione decentrata integrativa del personale del Comparto Regione Enti Locali del FVG anno 2018
rispetto dei requisiti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	E' stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno PREITESA : procedimento in corso Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli PREINTESA: procedimento in corso

	<p>Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria</p>	<p>E' stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del D.lgz 150/2009 Con deliberazione consiliare n. 6 del 14/5/2018 sono state approvate le "Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato (art. 46, comma 3 del TUEL)." Con provv. del Commissario n. 92 del 26/4/2018 è stato approvato il DUP</p> <p>Con deliberazione n. 93 del 27/4/2018 è stato approvato il piano esecutivo di gestione finanziario. Con detta deliberazione si rimanda a successivo atto, da adottarsi dopo le elezioni amministrative previste per il 29/4/2018, l'approvazione del piano degli obiettivi di cui all'Art. 108 del TUEL e del piano delle performance di cui all'art. 10 del D.LGS 150/2009.</p> <p>Si segnala che alla data odierna non è ancora stato approvato il piano dettagliato della performance</p> <p>Con deliberazione n. 119 del 23/9/2015 è stato approvato il sistema di misurazione e valutazione della performance individuale dei dipendenti del Comune di Fiumicello</p> <p>Con deliberazione n. 59 del 29/12/2015 è stato approvato il sistema di misurazione e valutazione della performance individuale dei dipendenti del Comune di Villa Vicentina</p> <hr/> <p>E' stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 10 del D.Lgs 33/2010 Con provv. Del Commissario n. 29 del 21/2/2018 è stato adottato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018/2020</p> <hr/> <p>Sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs 33/2013 Si per quanto di competenza</p> <hr/> <p>La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'art. 14, comma 6, del D.lgs 150/2009 (art. L.R. 16/2010) La Relazione della Performance relativa al 2018 costituirà atto preordinato alla liquidazione dei compensi per la produttività 2018.</p>
<p>Eventuali osservazioni</p>		

<p align="center">Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto decentrato di cui alla preintesa del 18/12/2018</p>	
<p>a) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo, in modo da fornire un quadro esaustivo della regolamentazione di ogni ambito/materia e delle norme legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa della specifica materia trattata.</p>	<p>In applicazione dell'art. 37, comma 1, della LR 18/2016 la contrattazione decentrata integrativa di cui alla presente preintesa si è svolta a livello territoriale in forma unitaria per l'UTI Agro Aquileiese e per tutti i Comuni che vi partecipano. L'art. 38 del CCRL sottoscritto in data 15/10/2018 e relativo al triennio normativo ed economico 2016/2018 demanda alla contrattazione integrativa decentrata, fra l'altro, "la ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione collettiva decentrata integrativa tra le diverse modalità di utilizzo". Il Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa è costituito secondo precise indicazioni contenute nell'art. 32 del CCRL 15/10/2018, ed è destinato ad incentivare la produttività ed ad attuare le progressioni economiche all'interno delle categorie. L'Atto di costituzione del Fondo è una determinazione dirigenziale che non richiede la preventiva contrattazione con le RSU o OOSS e che è stata adottata nel rispetto delle normative di legge e contrattuali, Per l'anno 2018 il fondo è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 624 del 17/12/2018 Certificata dall'organo di revisione in data 17/12/2018 prot. 12472/UTI</p>

	<p>A decorrere dalla data del 01/01/2018 le voci stipendiali diverse dalle progressioni orizzontali e dalla produttività, ivi compreso lo straordinario, gravanti in tutto o in parte fino al 31/12/2017 al Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa, sono imputate a bilancio. Pertanto, con riferimento alle sedette voci stipendiali alla contrattazione decentrata integrativa è demandata, ove previsto, la definizione dell'importo da determinarti entro valori minimi e massimi indicati dal CCRL 2018.</p> <p>Con la Pretesa oggetto di certificazione viene concordato un contratto che dispone la ripartizione delle risorse finanziarie disponibili per la contrattazione 2018 e procrastina il contenuto dei CCDI già in vigore nei singoli enti, per l'intero anno 2018:</p> <p>TESTO DELLA PREINTESA: PREMESSE; Le parti, considerata la necessità di pervenire entro l'anno alla stipula del contratto decentrato integrativo di regolazione del fondo delle risorse integrative per l'anno 2018, e, valutata l'impossibilità di concludere entro il mese di dicembre 2018 la contrattazione e sottoscrizione di un nuovo CCDI che regolamenti in maniera esaustiva tutti gli istituti previsti dal nuovo CCRL firmato il 15 ottobre 2018, hanno convenuto la stipula di un contratto stralcio.</p> <p>ART. 1 – contiene indicazione in merito ai destinatari del contratto e degli enti interessati all'applicazione del contratto.</p> <p>ART. 2 – dispone la validità del contratto per l'anno 2018</p> <p>ART. 3 – dispone la ripartizione delle risorse del fondo stabilendo per la totalità degli enti (ad eccezione del Comune di Ruda) di non prevedere la destinazione di risorse a finanziamento di nuove progressioni, stabilendo di destinare ad incentivare la produttività il 100% delle risorse residue dopo aver finanziato le progressioni orizzontali e le indennità di accesso fino a B1 già attribuite alla data del 31/12/2017.</p> <p>ART. 4 – in considerazione dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del nuovo CCRL 2018, si dispone, per i comuni in cui si evidenzia un maggiore importo del salario accessorio rispetto al limite del 2016 (art. 23 comma 2 del D.Lgs 75/2017), che l'importo eccedente il limite 2016 venga accantonato a valere sulle risorse destinate ad incentivare la produttività con destinazione vincolata, in attesa di certificazione regionale in merito al rispetto del limite di cui al predetto art. 23 comma 2 del D.Lgs 75/2017 a livello di sistema integrato di comparto (art. 32 comma 1 CCRL 2018).</p> <p>ART. 5 – relativamente alle voci stipendiali finanziate a bilancio (art. 6 e 7 del CCRL 2018) dispone di procrastinare il contenuto dei CCDI già in vigore nei singoli enti per l'intero anno 2018. Viene prevista una clausola di salvaguardia che permette il pagamento dell'indennità di turno anche nel 2019.</p>
<p>b) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del Fondo unico di amministrazione</p>	<p>Le risorse del fondo sono destinate al finanziamento delle progressioni orizzontali già acquisite alla data del 31/12/2017 e, per la parte residua, ad incentivare la produttività. Le modalità di utilizzo dei diversi istituti sono confermate nelle disposizioni contenute nei CCDI vigenti che vengono procrastinati per tutto il 2018.</p> <p>Nel Comune di Fiumicello Villa Vicentina il salario accessorio 2018 registra un minore importo rispetto al limite 2016 pari a €12.158,91, pertanto le risorse sono tutte disponibili e il loro utilizzo non necessita di certificazione regionale in merito al rispetto del limite di cui al predetto art. 23 comma 2 del D.Lgs 75/2017 a livello di sistema integrato di comparto (art. 32 comma 1 CCRL 2018).</p>
<p>c) gli effetti abrogativi impliciti, in modo da rendere chiara la successione temporale dei contratti integrativi e la disciplina delle materie demandate alla</p>	<p>Non si determinano effetti abrogativi impliciti.</p> <p>Viene procrastinata per tutto l'anno 2018 la validità del CCDI vigente sottoscritto in data 18/12/2013 allegato alla presente relazione.</p>

contrattazione integrativa;	
d) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità (coerenza con il Titolo III del D.Lgs 150/2009,, le norme del contratto regionale e la giurisprudenza contabile) ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa.	L'erogazione di premio incentivante è effettuata a seguito dell'applicazione del sistema di misurazione della performance individuale come approvato con deliberazione n. n. 119 del 23/9/2015 n. 59 del 29/12/2015 richiamate precedentemente.
e) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa – progressioni orizzontali . ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 150/2009 (previsione di valutazioni di merito ed esclusione di elementi automatici come l'anzianità di servizio)	La Preintesa non prevede per il Comune di Fiumicello Villa Vicentina lo svolgimento di selezioni per l'attribuzione di progressioni orizzontali 2018
f) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati dall'Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del D.Lgs 150/2009.	La valutazione individuale è collegata al comportamento individuale, considerato sia negli aspetti generali richiesti per il ruolo svolto sia con riferimento al raggiungimento degli obiettivi assegnati a ciascun servizio. Non è indipendente, quindi, da un'analisi sull'attività dell'Ente e sul raggiungimento degli obiettivi di PEG: Dalla sottoscrizione del contratto ci si attende un incremento della produttività del personale
Altre informazioni	Si precisa che la Preintesa oggetto di certificazione non disciplina alcun istituto relativo all'organizzazione del lavoro e della gestione del rapporto di lavoro, come previsto dall'art. 40, comma 1, del D.Lgs 165/2001.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

“La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto dell'Amministrazione teso a quantificare l'ammontare esatto di ciascun Fondo in applicazione alla regole contrattuali e normative vigenti. Si raccomanda la formale adozione da parte dell'Amministrazione/Ente di un Atto di costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa autonomo, premessa formale necessaria per l'avvio della contrattazione integrativa. La

relazione tecnico-finanziaria relativa al Modulo I di costituzione del Fondo dovrà essere articolata secondo l'indice che segue. Ogni sezione dell'indice andrà completata con l'illustrazione delle voci elementari corredate dalle notizie che l'Amministrazione ritiene necessarie ai fini della proposta di certificazione. Si ricorda che le parti ritenute non pertinenti dal compilatore dovranno essere comunque presenti, anche se completate dalla formula "parte non pertinente allo specifico accordo illustrato" e spetterà all'Organo di certificazione valutare anche la coerenza delle parti ritenute non pertinenti"

RICORDATO:

- che la L.R. n. 48 del 28 dicembre 2017 "Istituzione del Comune di Fiumicello Villa Vicentina mediante fusione dei Comuni di Fiumicello e Villa Vicentina, ai sensi dell'art. 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia" che stabilisce:

- all'art.1 comma 1" – omissis- dal 01° febbraio 2018 è istituito nella Provincia di Udine il nuovo Comune denominato Fiumicello Villa Vicentina mediante fusione dei Comuni di Fiumicello e Villa Vicentina, con capoluogo a Fiumicello";

- all'art. 3 comma 2 "Il personale dei Comuni di Fiumicello e Villa Vicentina è trasferito al Comune di Fiumicello Villa Vicentina;

Modulo 1
Costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il Fondo per la contrattazione decentrata integrativa relativo all'anno 2018 è stato costituito in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 32 del CCRL sottoscritto in data 15/10/2018 e concernente il triennio normativo ed economico 2016/2018, con determinazione n. 624 del 17/12/2018

Dal disposto del nuovo CCRL 2016-2018 si rileva che non sussiste più l'obbligo di costituire fondi separati per i servizi gestiti informa associativa (ex LR 1/2006) e per il Servizio sociale dei Comuni (ex LR 6/2006).

Sezione I: Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità:

RISORSE STABILI			
Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016 (Conto annuale)			2018
Art. 32 comma 1	A	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	1 € 917,00
	B	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	12 € 12.192,00
	C	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	9 € 10.593,00
	D	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	2 € 4.542,00
	PLA	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	1 € 1.124,00
	PLB	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	€ 0,00
	PLC	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	€ 0,00
SUB TOTALE		25	€ 29.368,00
Art. 32 comma 3 lett. d)	Ria e assegno ad personam personale cessato		
Art. 32 commi 8 e 9	Incremento o decremento delle risorse stabili		-€ 1.177,00
TOTALE RISORSE STABILI			€ 28.191,00

Sezione II – Risorse variabili

RISORSE VARIABILI				2018
Art. 32 comma 1	A	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	1	€ 1.000,00
	B	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	12	€ 12.000,00
	C	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	9	€ 9.000,00
	D	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	2	€ 2.000,00
	PLA	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016	1	€ 1.000,00
	PLB	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016		€ 0,00
	PLC	Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016		€ 0,00
TOTALE DEI DIPENDENTI			25	€ 25.000,00
Art. 32 comma 2	Eventuali risparmi di risorse stabili			€ 0,00
Art. 32 comma 3 lett. b)	Economie anni precedenti al netto delle decurtazioni per mancato raggiungimento obiettivi			
Art. 32 comma 3 lett. c)	Incremento ris. variabili per personale a tempo determinato con durata almeno di 6 mesi			
Art. 32 commi 8 e 9	Incremento o decremento delle risorse variabili			-€ 1.000,00
TOTALE RISORSE VARIABILI				€ 24.000,00

Sezione III – Riduzioni del fondo):

L'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Ricordato:

- che rientrano nel concetto di salario accessorio anche le retribuzioni di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa (deliberazione Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie n. 26/SEZAUT/2014/QIMG;
- che in conseguenza del trasferimento di personale all'UTI Agro Aquileiese con determina n. 181 del 30/10/2017 in sede di costituzione del fondo per la produttività 2017 è stata quantificata (in applicazione delle direttive disposte con delibera dell'Unione n. 44 del 18/10/2017) la quota di fondo di competenza dell'Unione per un importo pari a €3.149,69 (di cui €477,77 per straordinari);
- che, nel rispetto del criterio del "ribaltamento delle quote" (Corte dei Conti Sezione Sardegna n. 60/2017 e Circolare della Regione FVG 8933/20108), l'importo del trattamento accessorio 2016, ai fini della verifica del rispetto del limite di spesa, deve essere decurtato della quota di pertinenza dell'UTI che, sommata alle quote che ogni ente ha "trasferito" all'Unione, costituirà, dal punto di vista meramente contabile, il limite di riferimento 2016 dell'Unione per il rispetto della norma di cui al D.lgs 75/2017;
- la Corte dei Conti – Sezione Autonomie con propria deliberazione n. 6/2018 ha sancito l'esclusione, a far data 01/01/2018, dal limite di cui al D.Lgs. 75/2017 degli incentivi per le funzioni tecniche ex art. 113 d.lgs. 50/2016;
- con la deliberazione n. 51/2011 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti ha disciplinato le poste componenti il salario accessorio non oggetto di contenimento.

Tenuto conto che a decorrere dalla data del 01/01/2018, ai sensi dell'art. 32 commi 6 e 7, le voci stipendiali diverse dalle progressioni orizzontali e dalla produttività, ivi compreso lo straordinario, gravanti in tutto o in parte fino al 31/12/2017 al Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa, sono imputate a bilancio e che le stesse concorrono al limite del 2016.

Rilevato che relativamente alla voce stipendiale salario aggiuntivo:

- nella relazione tecnica al C.C.R.L. 15/10/2018 gli incrementi del salario aggiuntivo non trovano finanziamento nel fondo del salario accessorio bensì nelle risorse contrattuali, alla stessa stregua degli incrementi dello stipendio tabellare;
- con FAQ pubblicata sul sito della Regione Friuli Venezia Giulia viene definitivamente chiarito che: "L'aumento previsto dall'art. 20 del CCRL 15.10.2018 e riportato in dettaglio nella tabella D trova copertura nell'ambito delle risorse già destinate ai rinnovi contrattuali dai documenti di finanza pubblica. Essendo già stati quantificati in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio, gli aumenti non determinano effetti finanziari e non sono assoggettati ai limiti stabiliti dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017, in coerenza con i principi espressi dalla Corte dei Conti Sezione delle Autonome 19/2018."

Per verificare il contenimento del salario accessorio entro il corrispondente aggregato per l'anno 2016 si è fatto ricorso alla facoltà di contenere il salario accessorio nella sua interezza entro il corrispondente aggregato dell'anno 2016, modalità tra l'altro avvalorata dalla Deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Friuli Venezia Giulia n. 49/2017/PAR che recita: "appare evidente come il limite eteronomo riguardi la cristallizzazione dell'importo complessivo mentre resta riservata alla valutazione discrezionale dell'ente la decisione sul mantenimento delle risorse per un eventuale nuovo incarico di p.o. [...]. Pertanto laddove il mantenimento e il conseguente spostamento di risorse non determini una violazione dei limiti di incremento del fondo così come stabiliti per il 2017 dall'art. 23 secondo comma del D.Lgs. 75/2017, la destinazione delle componenti non vincolate resta devoluta alla valutazione discrezionale dell'Ente che ne disporrà in ragione della situazione organizzativa peculiare, tenendo, peraltro, presente la preminenza della valenza di strumento di miglioramento dell'efficienza e della produttività che dovrebbe essere connaturata alla componente accessoria della retribuzione".

Il limite di riferimento per il rispetto della normativa di cui al D.Lgs 75/2017 del Comune di Fiumicello Villa Vicentina è così determinato:

ANNO 2016

Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, comprensivo di straordinario	QUOTA TOTALE FIUMCELLO VILLA VICENTINA	QUOTA SPAZI CEDUTI ALL'UNIONE	QUOTA FIUMICELLO VILLA VICENTINA
Risorse stabili	72.577,56	-2.086,47	70.491,09
Risorse variabili	11.818,05	-651,45	11.166,60
Straordinario	9.875,07	-411,77	9.463,30
Altro: Indennità di TPO e risultato	35.572,50		35.572,50
Altro: Spazi indennità di risultato ceduti a Cervignano	-7.627,50		-7.627,50
Salario Aggiuntivo - indennità di comparto (Quota precedentemente finanziata a Bilancio)	5.909,98	-115,06	5.794,92
Progressione Economica (Quota precedentemente finanziata a Bilancio)	2.565,06	-106,62	2.458,44
	130.690,72	-3.371,37	127.319,35
Anno 2018			
Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività art. 32 CCRL 2018			52.191,00

Straordinario	9.463,30
Salario Aggiuntivo - indennità di comparto	20.359,20
Salario Aggiuntivo - indennità di comparto incremento contrattuale	-4.455,24
Indennità precedentemente finanziate da fondo e dal 2018 da bilancio	14.687,28
Altro: Indennità di TPO e risultato	22.914,90
Totale	115.160,44

MINORE IMPORTO RISPETTO AL LIMITE 2016 -12.158,91

Ai sensi del comma 1 del già citato art. 32 del CCRL 2018 “A decorrere dal 1° gennaio 2018 il rispetto del limite di cui all’art. 23, comma 2 del D.Lgs 75/20107 viene calcolato, a livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, al netto delle risorse rese disponibili ai sensi dell’art. 12 comma 6 e seguenti della legge regionale 37/2017”; Si legge infatti nella Relazione illustrativa all’ipotesi di contratto allegata alla delibera della Giunta Regionale n. 1710 del 14 settembre 2018 ed inviata alla Corte dei Conti per la certificazione che: “La norma contenuta nell’art. 12 comma 6 della legge regionale 37/2017 permette alle Amministrazioni del Comparto unico di superare i limiti attualmente vigenti in materia di trattamento accessorio del personale (articolo 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017). Si tratta pertanto di una autorizzazione a corrispondere trattamento accessorio oltre i limiti di legge citati utilizzando il parametro dei risparmi strutturali conseguiti dal sistema integrato a seguito del superamento delle Province.”

Ed inoltre: “Al fine, tuttavia, di garantire un presidio forte e incontrovertibile al controllo della relativa spesa, il legislatore regionale ha accompagnato tale nuova modalità di costituzione, implementazione ed utilizzo delle risorse, con la previsione normativa contenuta nell’ultimo DDL 254 approvato dal Consiglio regionale approvato nella seduta 15 marzo us. dell’Organo di revisione di Comparto, con compiti di verifica e controllo, a livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, dell’attività di contrattazione collettiva decentrata integrativa degli enti del Comparto unico e delle spese relative al trattamento economico accessorio del personale del Comparto medesimo. Ciò al fine di attestare la coerenza, efficienza ed efficacia della concreta applicazione da parte degli enti degli istituti interessati anche in relazione al complessivo rispetto, da parte del sistema integrato, dei limiti e condizioni poste dalla normativa vigente in materia di contenimento e razionalizzazione della spesa di personale. Tale Organo ha, inoltre, il compito di redigere annualmente un documento di sintesi segnalando altresì alla Giunta regionale eventuali situazioni di criticità riscontrate.”

Al fine della verifica del rispetto del limite di spesa in oggetto, la Direzione centrale funzione pubblica e semplificazione, con nota prot. 8933 del 13 novembre 2018 nella quale vengono dettate le Linee guida per la costituzione del Fondo per la contrattazione decentrata integrativa, ha chiesto agli enti del Comparto la trasmissione dei dati di costituzione del Fondo e delle risorse stanziati nel 2016 per il pagamento delle voci indicate all’art. 32 comma 6 del CCRL, disponendo altresì di “non avviare la contrattazione decentrata fino a quando l’ufficio unico non avrà concluso le verifiche di cui sopra”.

Con successiva nota prot. 9798 del 21 novembre 2018 la Direzione centrale funzione pubblica e semplificazione, a rettifica ed integrazione delle precedenti Linee guida, da indirizzo agli enti di provvedere tempestivamente alla costituzione del Fondo con le regole previste dall’art. 32 del CCRL 2018, dando la possibilità di avviare la contrattazione decentrata ma osservando prudenzialmente il limite di importo determinato per l’anno 2016 a livello di singolo ente e non più a livello di sistema integrato.

In aggiunta, la Regione dispone che, qualora l’importo del Fondo dell’anno 2018 risultasse più alto di quello determinato per l’anno 2016, la differenza venga recuperata mediante riduzione della parte variabile del Fondo stesso.

Con successiva nota prot. 103836 del 29 novembre 2018 la Direzione centrale funzione pubblica e semplificazione precisa che “la decurtazione del fondo è una delle modalità utile per poter riportare il totale del salario accessorio al limite predetto”.

Dal prospetto dimostrativo del rispetto del limite 2016, si evince che le risorse complessivamente destinate al trattamento accessorio del personale, calcolate in relazione al nuovo sistema di incentivazione dettato dal CCRL 2018, sono minori di €12.158,91 rispetto a quelle destinate allo stesso fine nell’anno 2016.

In considerazione di quanto sopra esposto il Fondo per la contrattazione decentrata integrativa del Comune di Fiumicello Villa Vicentina è confermato nell’importo calcolato ai sensi dell’art. 32 del CCRL 2018, le relative risorse

sono tutte disponibili e il loro utilizzo non necessita di certificazione regionale in merito al rispetto del limite di cui al predetto art. 23 comma 2 del D.Lgs 75/2017 a livello di sistema integrato di comparto (art. 32 comma 1 CCRL 2018).

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione:

Il fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa è quantificato con la nuova modalità prevista dall'art. 32 del CCRL 2018.

Somme di cui all'art. 32 comma 1 del CCRL 15/10/2018

- il fondo è costituito mediante attribuzione, per ogni dipendente a tempo indeterminato in servizio alla data del 31/12/2016, di una quota di risorse stabili e una quota di risorse variabili indicate nella tabella riportata al comma 1 del medesimo articolo 32;
- con circolare prot. 8933/2018 della Direzione centrale Funzione Pubblica e semplificazione è specificato che l'importo indicato nella tabella di cui al comma 1 dell'art. 32 del CCRL 2018 "viene attribuito indipendentemente dal regime orario (part time o full time) purchè il rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia in essere alla data del 31/12/2016. Verrà riconosciuta la quota anche per coloro che sono cessati per pensionamento con effetto dal 1/1/2017 (ultimo giorno di servizio 31/12/2016)";
- rilevato, dal disposto del nuovo CCRL 2016-2018, che non sussiste più l'obbligo di costituire fondi separati per i servizi gestiti informa associativa (ex LR 1/2006) e per il Servizio sociale dei Comuni (ex LR 6/2006);

Dato atto che, in relazione a quanto nomato dal comma 1 dell'art. 32 del CCRL 15/10/2018, in base alla rilevazione del conto annuale 2016 del Comune di Fiumicello Villa Vicentina il personale a tempo indeterminato in servizio al 31/12/2016 (compreso il personale cessato il 31/12/2016) risulta essere il seguente:

CATEGORIA	TOTALE DIPENDENTI
Cat. A	1
Cat. B	12
Cat C	9
Cat. D	2
PLA	1
PLB	0
	25

INCREMENTI ANNUALI DEL FONDO

Incrementi risorse stabili e variabili

Comma 9 art. 32 CCRL 15/10/2018

- Ogni qualvolta si operi un trasferimento di personale, tra enti del Comparto, in attuazione dell'art. 31 del D.Lgs 165/2001, l'ente cedente e quello cessionario, nella costituzione dei fondi, rispettivamente riducono e incrementano gli stessi per una quota di risorse stabili e variabili determinata ai sensi del comma 1 in relazione alle unità di personale trasferito.
- Come specificato con circolare regionale prot. n. 8933/2018 viene confermato il criterio del "ribaltamento delle quote" secondo il quale ogni ente trasferisce al fondo dell'Unione delle quote di pertinenza, la cui sommatoria dal punto di vista puramente contabile non comporta un incremento di spesa per il trattamento accessorio precedentemente sostenuta dai singoli Enti aderenti;

Ricordato

- che ai sensi dell'art. 56 quater della Legge Regionale 26 del 2014, a far data dal 15 aprile 2016 è stata costituita L'Unione Territoriale Agro Aquileise composta, alla data odierna, dai Comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Campolongo –

Tapogliano, Cervignano del Friuli, Chiopris – Viscone, Fiumicello, Palmanova, Ruda, Terzo di Aquileia, Torviscosa e Villa Vicentina;

- che a tutt'oggi sono stati attivati in Unione i seguenti servizi/funzioni:
 - *elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo;*
 - *statistica;*
 - *catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente;*
 - *Attività commesse ai sistemi informativi e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione strumentali all'esercizio delle funzioni e dei servizi attivati;*
 - *la programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attività della centrale Unica di committenza regionale..*
 - *gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo;*
 - *gestione dei servizi tributari;*
 - *Sistema Locale dei Servizi Sociali dei Comuni;*
- Che in seguito al trasferimento delle suddette funzioni il Comune di Fiumicello Villa Vicentina ha trasferito all'Unione Territoriale Agro Aquileiese il seguente personale:

CATEGORIA	TOTALE DIPENDENTI
Cat. A	0
Cat. B	0
Cat C	1
Cat. D	0
PLA	0
PLB	0
	1

Incrementi sole risorse stabili:

Comma 3 art. 32 CCRL 15/10/2018

- in base al disposto di cui al comma 3 lett d) dell'art. 32 del CCRL 15/10/2018 le risorse del Fondo sono incrementate dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità, al maturato economico in godimento e degli assegni *ad personam* non più corrisposti al personale in servizio, compresa la quota di 13° mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel fondo dall'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;
- come specificato nella circolare regionale prot. n. 8933/2018, con il termine cessazioni di personale si intendono le casistiche di cui all'art. 31 del CCRL 2006– superamento periodo di conservazione del posto per assenza per malattia, infortunio, malattia riconosciuta dipendente da cause di servizio, licenziamento con o senza preavviso, raggiungimento limite massimo di età e servizio, dimissioni del dipendente, risoluzione consensuale, decesso, dispensa dal servizio- ;

Dato atto che nell'anno 2017 nel Comune di Fiumicello Villa Vicentina anno 2017 non si sono verificate cessazioni di personale riconducibili alle casistiche di cui all'art. 31 del CCRL 2006;

Comma 8 art. 32 CCRL 15/10/2018

- ai sensi del comma 8 dell'art. 32 CCRL 2018 gli enti che a decorrere dall'1/1/2017 abbiano incrementato in maniera stabile le dotazioni organiche, o che le incrementino in vigenza del presente contratto, aumentano le risorse stabili del fondo, determinate ai sensi del presente articolo, per una quota calcolata applicando i parametri di cui al comma 1 al corrispondente ulteriore numero di unità;

- come specificato con la circolare regionale prot. N. 8933/20108 nel caso dei suddetti incrementi effettivi dell'organico il fondo potrà essere aumentato nella sola componente delle risorse stabili, mentre nel caso di decrementi stabili dell'organico sarà necessario provvedere altresì ad un riproporzionamento delle quote. In ogni caso, l'importo del fondo non potrà scendere ad un livello inferiore a quello determinato nell'anno 2016;

Dato atto che nel Comune di Fiumicello Villa Vicentina non si sono verificati incrementi/decrementi stabili rispetto al personale in servizio al 31/12/20107;

Incrementi sole risorse variabili

Comma 3 dell'art. 32 del CCRL 15/10/2018

- ai sensi del disposto di cui alla lettera b) le risorse variabili sono incrementate annualmente dalle economie accertate sul fondo dell'anno precedente, al netto delle risorse non distribuite per mancato raggiungimento degli obiettivi di performance, che rientrano nella disponibilità delle risorse variabili, indipendente mente dalla loro provenienza;

Dato atto che con riferimento a tale fattispecie l'Ente non dispone alcun incremento;

- ai sensi del disposto di cui alla lettera c) le risorse variabili sono incrementate annualmente limitatamente alle risorse variabili per una quota determinata ai sensi del comma 1 e relativa Tabella, in proporzione alle unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato di durata pari ad almeno sei mesi;

Dato atto che con riferimento a tale fattispecie l'Ente non dispone alcun incremento;

Riassumendo il Fondo per la contrattazione decentrata del Comune di Fiumicello Villa Vicentina risulta così costituito

RISORSE STABILI

Personale in servizio	29.368,00	
Incrementi lett. D)	0,00	
Incrementi comma 8	0,00	28.191,00
Trasferimenti comma 9 /10	-1.177,00	

RISORSE VARIABILI

Personale in servizio	25.000,00	
Incrementi lett. A)	0,00	
Incrementi lett. B)	0,00	24.000,00
Incrementi lett. C)	0,00	
Trasferimenti comma 9 e 10	-1.000,00	

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo:

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. Non vi sono risorse allocate all'esterno del fondo.

Modulo 2**Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa**Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal Contratto integrativo sottoposto a certificazione.

Le voci di spesa indicate nella presente sezione si riferiscono ad istituti finanziati con il Fondo, la cui disciplina è contenuta nei CCRL vigenti.

Resta fermo che la spesa per progressione economica ha natura obbligatoria in quanto deriva da situazioni giuridicamente già perfezionate in base a CCDI precedenti.

Utilizzi stabili del Fondo	
Progressioni già attribuite al 31/12/2017	€ 38.549,82
Nuove progressioni	€ 0,00
Subtotale impiego fisso:	€ 38.549,82

Il predetto importo non trova piena copertura nella quota di risorse stabili del fondo pari a € 28.191,00.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 32 "Qualora in sede di prima applicazione della disciplina di cui al presente articolo, le risorse stabili necessarie alla copertura degli oneri relativi a progressioni economiche già attribuite al 31/12/2017 risultassero superiori alle risorse disponibili per tale finalità, l'ente utilizza una quota delle risorse variabili da recuperare a valere sulle risorse stabili che si renderanno, di volta in volta, disponibili a seguito di cessazioni, a qualsiasi titolo, dal servizio"

In applicazione del suddetto comma 5 l'utilizzo di risorse stabili è finanziato per una quota pari a € 10.660,10 dalle risorse variabili.

Sezione II – Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto integrativo:

La Preintesa ha disposto la destinazione del 100% della disponibilità del Fondo dopo aver finanziato le progressioni orizzontali e le indennità di accesso fino alla cat B1 di cui alla precedente Sezione I.

RISORSE STABILI		€ 28.191,00	
Impiego fisso per progressioni(38,851,10)		-€ 28.191,00	
Risparmi di risorse stabili (art. 32 c. 2 CCRL 2018)		€ 0,00	€ 0,00
RISORSE VARIABILI		€ 24.000,00	
Finanziamento impiego fisso con risorse stabili (art. 32 c. 5)		-€ 10.358,82	€ 13.641,18

Risorse destinate ad incentivare la produttività anno 2018 | 13.641,18

Gli importi indicati sono calcolati per competenza, pertanto la somma residua verrà determinata in via definitiva a consuntivo.

Sezione III – Destinazioni ancora da regolare.

Parte non pertinente allo specifico accorro illustrato.

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione:

Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal contratto integrativo (voci stipendiali la cui disciplina è contenuta nei CCRL vigenti aventi natura obbligatoria che deriva da situazioni giuridicamente già perfezionate in base a CCDI precedenti.)	€ 38.549,82
Totale destinazioni specificatamente regolate dal contratto decentrato	€ 13.641,18
Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare	€ 0,00
Totale poste di destinazione del fondo sottoposto a certificazione	€ 52.191,00

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno dei fondi:

Voce non presente

Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale.

- a. Le destinazioni dei fondi aventi natura certa e continuativa vengono tutte finanziate con risorse stabili dei fondi e ciò è facilmente rilevabile dalle tabelle sopra riportate.
- b. L'assegnazione delle risorse destinate a finanziare la "produttività" avviene nel limite delle risorse residue dopo l'applicazione di tutti gli istituti contrattuali finanziati on il fondo di cui all'art. 32 del CCRL 2018. Gli incentivi economici, come precisato dall'accordo di contrattazione integrativa dell'anno 2013 (che si allega), confermato nella sua vigenza dall'accordo in discorso, vengono attribuiti sulla base di valutazione individuale. Ai sensi dell'art. 8 della L.R. 16/2010, la liquidazione degli incentivi viene disposta solo a seguito della valutazione positiva della relazione sulla prestazione da parte dell'O.I.V.
- c. Con deliberazione n. 93 del 27/4/2018 è stato approvato il piano esecutivo di gestione finanziario. Con detta deliberazione si rimanda a successivo atto, da adottarsi dopo le elezioni amministrative previste per il 29/4/2018, l'approvazione del piano degli obiettivi di cui all'Art. 108 del TUEL e del piano delle performance di cui all'art. 10 del D.LGS 150/2009. Si segnala la mancata adozione, alla data odierna, del Piano dettagliato della performance previsto ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 150/2009. Il comma 5 del predetto articolo dispone che, nel caso in cui la mancata adozione del Piano o della Relazione sulla performance dipenda da omissione o inerzia dell'organo di indirizzo politico-amministrativo dell'Amministrazione l'erogazione dei trattamenti e

delle premialità di cui al Titolo II del medesimo D.Lgs 150/2009 è fonte di responsabilità amministrativa del titolare dell'organo che ne ha dato disposizione e che ha concorso alla mancata adozione del Piano.

d. Non sono previsti per l'anno in corso selezioni per la progressione orizzontale.

Modulo 3
Sintesi fondo anno corrente e confronto fondo anno precedente

Il CCRL sottoscritto in data 15/10/2018, relativo al triennio normativo ed economico 2016/2018, ha radicalmente innovato le regole di costituzione ed utilizzo del fondo, pertanto il confronto con il fondo dell'anno precedente risulta poco rappresentativo. Si riporta ugualmente il seguente prospetto di confronto:

	Fondo 2016	FONDO 2018	DIFFERENZA
Risorse stabili fondo	70.491,09	28.191,00	42.300,09
Risorse variabili fondo	11.166,60	24.000,00	-12.833,40
Sub totale	81.657,69	35.851,00	29.466,69
Lavoro straordinario 2016	9.463,30	3.206,16	0

A tale proposito si evidenziano le seguenti considerazioni:

Risorse stabili.

Dalla relazione tecnico finanziaria all'ipotesi di contratto integrativo regionale emerge chiaramente che, per quanto concerne le risorse stabili, il nuovo contratto non comporta maggiori oneri in quanto gli importi indicati nella tabella di cui all'art. 32 comma 1) del CCRL sono stati determinati secondo la seguente somma algebrica:

Risorse stabili 2016 desunte dal Conto Annuale di tutti gli enti del Comparto – Indennità uscite dal fondo 2016 – Salario aggiuntivo 2016 (quota fondo) + Progressione economica a bilancio 2016.

Tale somma algebrica è stata ripartita, secondo un criterio ponderale.

Nel determinare il proprio fondo il Comune di Fiumicello Villa Vicentina ha contribuito al rispetto di tale limite a livello aggregato, anche alla luce del fatto che non si sono rilevate, a partire dall'anno 2017, assunzioni incrementali o cessazioni di personale titolare di assegni ad personam o RIA che abbiano fatto aumentare le risorse stabili ai sensi dell'art. 32 commi 3 e 8 del C.C.R.L.

ANNO 2016		ANNO 2018
Risorse stabili fondo	70.491,09	28.191,00
Progressioni economiche a bilancio	2458,44	
Sub totale	72.949,53	
Indennità confluite nel bilancio	-14.687,28	
Salario aggiuntivo confluito nel bilancio	-12.109,50	

TOTALE	46.152,75	28.191,00
--------	-----------	-----------

Il confronto 2018 – 2016 evidenziato nella tabella precedente dimostra come, grazie al criterio di ripartizione ponderale attuato con il CCRL, il Comune di Fiumicello Villa Vicentina ha una riduzione delle risorse stabili pari a € 17.961,75 a beneficio di altri enti del Comparto che vedranno le proprie risorse aumentare.

Risorse variabili.

Analogamente, la relazione tecnico finanziaria all'ipotesi di CCRL dimostra che per determinare la quota annua individuale di cui all'art. 32 comma 1) del CCRL 15/10/2018 sono state sommate le risorse variabili degli enti del comparto desunte dal Conto Annuale 2016, aggiunto le risorse di cui all'art. 12 comma 6 e seguenti della L.R. 37/2017 e la somma divisa per il numero di dipendenti del Comparto.

	Fondo 2016	FONDO 2018	DIFFERENZA
Risorse variabili fondo	11.166,60	24.000,00	-12.833,40

L'incremento delle risorse variabili, pari a 12.833,40 = è dovuto principalmente alle risorse di cui all'art. 12 comma 6 della L.R. 37/2017.

Si segnala infine che essendo il salario accessorio contenuto entro il corrispondente aggregato 2016, non si è fatto ricorso alle risorse di cui alla L.R. 37/2017.

Modulo 4

Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I – Verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa dei fondi nella fase di programmazione della gestione.

Il programma di elaborazione degli stipendi consente di determinare per ciascun dipendente le spese fisse a carico del fondo in modo che queste, assieme alle altre voci stipendiali, costituiscano lo stanziamento per i capitoli degli stipendi della contabilità finanziaria. Su altri capitoli, invece, vengono stanziati le risorse del fondo ancora da destinare. In tale modo, pur tenendo conto che si tratta di una fase previsionale di spesa, viene effettuata una attendibile imputazione del fondo nelle poste di bilancio.

Sezione II – verifica a consuntivo, mediante gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione, che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato.

Già durante la gestione dell'esercizio viene attuata, in sede di verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio e di assestamento di bilancio, una revisione degli stanziamenti dei capitoli a seguito della variazione della situazione del personale. Tale revisione riguarda anche le poste relative ai fondi, quindi sui capitoli riservati al pagamento degli stipendi gli stanziamenti sono adeguati alle spese stabili che trovano copertura sui Fondi e, conseguentemente, vengono adeguati gli stanziamenti residuali dei capitoli dei fondi.

Come dimostrato nelle sezioni precedenti l'ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio, compreso Fondo 2018 per la contrattazione decentrata integrativa costituito ai sensi dell'art. 32 del CCRL 2018, non superano il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 (art. 23 DLgs 75/2017)

Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione dei fondi.

Il fondo costituito ai sensi dell'art. 32 del CCRL 218 trova completa copertura negli stanziamenti del bilancio 2018 sui vari capitoli del bilancio relativi alla Voce "redditi da lavoro dipendente".

Gli oneri riflessi e L'IRAP trovano copertura negli appositi capitoli di bilancio

Cervignano del Friuli, 19/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE
DELL'UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE AGRO AQUILEIESE
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Andrea Musto

